CAMERA DEI DEPUTATI N. 349-A 148-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **LUCIFREDI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

alla Presidenza il 21 febbraio 1949

Norme sul *referendum* e sulla iniziativa legislativa del popolo

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARTINO FRANCESCO, MERLONI RAFFAELE, BASSO, TARGETTI, AMADEI, FERRANDI, MANCINI, GERACI

annunziata il 25 ottobre 1948

Referendum popolare di abrogazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge

Presentata alla Presidenza il 16 novembre 1950

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In ogni regime statale, alla cui base sia assunto il principio della sovranità popolare, sempre si alternarono e combinarono istituzioni di democrazia diretta e di democrazia rappresentativa, molti e molti secoli prima che la moderna terminologia giuridico-politica foggiasse ed imponesse all'uso, col suo tecnicismo, questi vocaboli qualificati. Nella *polis* greca, che spesso si cita come prototipo di forme di democrazia diretta, i poteri di decisione spettanti al popolo, riunito nell'*agorà*, non escludono il contemporaneo sussistere di capi, che si pongono ed agiscono come rappresentanti del popolo; altrettanto dicasi, passando in tutt'altro ambiente storico, della tribù germanica, ove i poteri dell'assemblea degli aldii si intrecciano con quelli del *König* che essa enuclea dal proprio seno. Il decorso del tempo, l'evoluzione delle forme statuali e le trasformazioni del costume politico non mancarono però di esercitare un influsso profondo sui rapporti tra queste due forme di democrazia, che ne rimasero intimamente innovate.

Pur limitandosi ad alcuni aspetti più salienti di questa evoluzione, è bene ricordare qualche tappa del processo di trasformazione accennato, e più precisamente:

a) la forzata limitazione portata alle concrete possibilità di larga applicazione delle istituzioni di democrazia diretta da due concomitanti fattori: la sempre maggiore estensione territoriale dei nuovi complessi statuali ed il sempre più largo riconoscimento dei diritti politici ai cittadini (scomparsa della schiavitù, lotta per l'estensione del suffragio);

b) il temperamento recato al conseguente prevalere delle forme di democrazia rappresentativa dal vincolo posto ai rappresentanti in base al principio del mandato imperativo, in virtù del quale essi non erano che i portavoce dei loro mandanti, e non potevano manifestare una volontà, che non fosse quella dei loro rappresentati;

c) il successivo incoercibile prorompere delle esigenze di una rappresentanza più agile, nella quale fosse fatto largo posto all'iniziativa e alla responsabilità individuale dei rappresentanti, autorizzandoli a prescindere, nei casi singoli, dall'ossequio alla volontà dei loro mandanti, ed eventualmente anche da ogni interpello dei medesimi in merito ai varii problemi della vita politica (divieto del mandato imperativo, sostituzione del principio della rappresentanza politica a quello della rappresentanza giuridica, della rappresentanza di interessi alla rappresentanza di volontà).

Come è noto, questa terza tappa è attuata, nel quadro della concezione dello Stato moderno, dalle Costituzioni del secolo scorso, colle quali coincidono, su questo punto specifico, le Costituzioni contemporanee: nessuna differenza vi è al riguardo tra lo Statuto Albertino (articolo 41) e la nostra nuova Costituzione (articolo 67). Senonchè in questo secolo di vita del sistema, dopo varii decenni di sua pacifica e incontrastata applicazione, le istanze per un almeno parziale ritorno a forme di democrazia diretta riaffiorarono ed andarono a poco a poco rafforzandosi, finchè trovarono il loro naturale terreno di affermazione nel rinnovato clima di acceso spirito democratico che si instaurò, subito dopo il crollo dei regimi totalitari, nei Paesi in cui per lunghi anni la vita democratica era rimasta sostanzialmente spenta. È facile comprendere quanto abbia contribuito all'esplodere di queste tendenze il doloroso spettacolo di parlamenti, che il carattere rappresentativo avevano di nome, non di fatto, essendo in realtà del tutto estranei al popolo, in nome del quale pretendevano parlare ed agire; e poiché in concreto il correttivo che le Costituzioni dell'800 prevedevano per i casi di insanabile contrasto tra volontà popolare ed orientamenti della maggioranza parlamentare (potestà di scioglimento delle Camere da parte del Capo dello Stato, al fine di indire nuove elezioni) si era mostrato scarsamente operante, e in taluni Stati addirittura di nessuna efficacia, era ben naturale che si pensasse ad un altro correttivo più efficiente, e lo si trovasse nel ricorso alle istituzioni di democrazia diretta, in modo che contro gli abusi e le deviazioni del Parlamento, ed eventualmente contro la colposa inerzia del Capo dello Stato, fosse data in qualunque momento la possibilità di appello al giudizio sovrano del popolo.

A contatto diretto con queste istanze pressanti si trovò la nostra Assemblea Costituente, la quale non poteva ovviamente non darvi ascolto, dal momento che tutti i partiti che in essa avevano i loro rappresentanti tendevano a dare all'Italia una Costituzione quanto più possibile democratica; non per nulla in testa alla nuova Carta costituzionale si legge, come primo tra i « principii fondamentali » con cui essa si apre, che « l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro », in cui « la sovranità appartiene al popolo ». Il problema era soprattutto un problema di equilibrio: posta l'opportunità di aprire le porte a qualche istituto di democrazia diretta, fino a quale punto tale adozione avrebbe potuto compiersi senza pregiudicare in modo grave la funzionalità delle istituzioni di democrazia rappresentativa, sulle quali non può non essere essenzialmente imperniato un grande Stato moderno ?

È doveroso riconoscere che questo problema di equilibrio venne dai Costituenti risolto in modo abbastanza soddisfacente. Respinte le istanze esageratamente estensive dei più accesi fautori delle istituzioni di democrazia diretta, tra i quali non mancavano gli zelatori di concezioni utopistiche contrastanti con insuperabili esigenze pratiche (si pensi alla proposta per l'introduzione, nel *referendum*, del diritto di emendamento consentito a ogni votante !); felicemente modificato su questo punto, da parte dell'Assemblea plenaria, il progetto della Commissione dei 75, che prevedeva un generale pericolosissimo *referendum* sospensivo, che avrebbe potuto fornire ad una minoranza faziosa lo strumento più idoneo per paralizzare del tutto l'attività del Parlamento, con gravissimo pregiudizio per il Paese, il testo definitivo della Costituzione ammette il ricorso a forme di democrazia diretta esclusivamente nei seguenti casi:

a) *referendum* abrogativo delle leggi ordinarie, eccettuate quelle tributarie e di bilancio, di amnistia, di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali (articolo 75);

b) *referendum* sospensivo delle leggi costituzionali approvate dal Parlamento colla procedura speciale della doppia votazione per esse prescritta (articolo 138);

c) *referendum* locali per le modifiche di circoscrizioni regionali (articolo 132, disposizione transitoria XI);

d) iniziativa popolare per la formazione delle leggi da approvarsi dal Parlamento (articolo 71, capoverso).

Altre applicazioni del *referendum* e della iniziativa popolare potranno aversi in sede regionale, in base ai singoli statuti regionali, a ciò facoltizzati dall'articolo 123.

Sulla disciplina concreta dei *referendum* e dell'iniziativa popolare la Costituzione detta pochissime norme, limitandosi a stabilire:

a) un numero minimo di elettori (500.000) o di Consigli regionali (5) richiedenti, perché al *referendum* debba addivenirsi;

b) l'estensione del diritto di voto nel *referendum* a tutti gli elettori ammessi ad eleggere la Camera dei deputati;

c) le condizioni perché possa ritenersi che il *referendum* abbia dato esito favorevole (partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, maggioranza favorevole dei voti validamente espressi);

d) un numero minimo di elettori richiedenti (50.000), perché l'iniziativa popolare possa avere seguito.

* * *

Per l'attuazione dei ricordati precetti costituzionali sono venuti all'esame della vostra Commissione una proposta di legge di iniziativa parlamentare dell'onorevole Francesco De Martino ed altri (n. 148) ed un disegno di legge di iniziativa governativa (n. 349): questo ultimo di portata più ampia, giacché, mentre la proposta n. 148 si limita a disciplinare quanto relativo al *referendum* abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione, il progetto n. 349 regolamenta anche il *referendum* in materia di revisione costituzionale, di cui fa parola l'articolo 138, e l'iniziativa popolare nella formazione delle leggi, prevista dall'articolo 71.

La vostra Commissione, dopo una delibazione preliminare dei due testi proposti, ne ha affidato lo studio ad un Comitato ristretto, presieduto dal compianto onorevole Fuschini e composto dagli onorevoli Almirante, Colitto, De Martino Francesco, Lucifredi, Resta e Turchi. Tale Comitato in una serie di sedute ha discusso ampiamente i due progetti e li ha coordinati in un unico testo, disciplinante l'intera materia, e contemperante in vario modo i principii informatori di essi, in parte integrandoli secondo orientamenti emersi nel corso delle discussioni nel Comitato stesso. Esso era giunto quasi al termine dei suoi lavori, quando la malattia e poi la morte dell'onorevole Fuschini ne interruppero l'opera; il testo coordinato fu pertanto condotto a termine, per mandato della Commissione, dal sottoscritto relatore.

Su tale testo coordinato ha successivamente portato il suo esame la vostra Commissione, che ad un certo punto dovette sospendere l'esame stesso essendo apparsa la necessità – come si vedrà – di collegare, in relazione ad un punto specifico di notevole importanza, il testo medesimo con il testo della legge per la Corte Costituzionale, allora all'esame dell'apposita Commissione speciale. Della questione si discusse più volte in seno a quest'ultima Commissione, senza peraltro giungere ad una conclusione precisa, sicché venne lasciato all'iniziativa della prima Commissione l'elaborazione delle proposte di eventuale emendamento, sul punto specifico, della legge sulla Corte Costituzionale, da presentarsi in sede di discussione in aula di questa ultima legge. Si riprese allora l'esame del testo coordinato e lo si condusse a termine, coll'approvazione dello stesso nella redazione, che ora si raccomanda al vostro suffragio.

Tale testo ha, nella quasi totalità delle sue norme, incontrato il consenso unanime dei membri della Commissione. Dei pochi punti, sui quali un dissenso si è rivelato, sarà fatto specifico cenno nell'illustrazione degli articoli del progetto.

* * *

La sistematica del progetto è rimasta quale era nel disegno di legge n. 349. Esso si divide quindi in quattro capi, il primo dei quali dedicato al *referendum* abrogativo: questo comprende due distinte sezioni, relative rispettivamente alla richiesta di *referendum* (articoli 1-12) e allo svolgimento del *referendum* (articolo 13-23). In questo settore per la redazione del testo coordinato sono state tenute presenti ed opportunamente contemperate le norme del progetto governativo e quelle della proposta De Martino.

Nell'elaborare le norme relative alla richiesta di *referendum* la Commissione ha innanzi tutto soffermato la sua attenzione sulla necessità di impostare la relativa procedura in modo da consentire la certezza della serietà e della sincerità della richiesta medesima. In tale ordine di idee essa ha ritenuto necessaria un'accurata disciplina della raccolta delle firme, non solo per garantire rigorosamente l'autenticità delle firme, ma anche per assicurare, per quanto possibile, che si tratti di firme coscientemente date, da elettori che sappiano per che cosa firmano, cioè che cosa chiedono. Occorre in particolare congegnare una procedura nella quale sia evitata ogni possibilità di firme date « in bianco », che un partito o comunque un'organizzazione politica tengano nel cassetto, al fine di servirsene nel momento più opportuno per quel qualsivoglia *referendum*, di cui ai dirigenti del partito o dell'organizzazione sembri opportuno prendere la iniziativa. Occorre parimenti fissare un termine massimo di validità delle firme, giacché la richiesta è necessariamente connessa alle condizioni del momento in cui viene fatta, e ad una certa distanza di tempo, quando possono essersi verificate modificazioni nell'ordinamento giuridico dello Stato, è facile possa non corrispondere più alla volontà di chi l'ha formulata. Occorre infine prevedere un'idonea procedura di controllo, con quelle garanzie di obiettività che solo l'intervento dell'autorità giudiziaria può fornire in modo pieno.

A tal fine il testo che vi si propone prevede:

a) che il meccanismo della richiesta possa essere messo in moto da un qualunque elettore, che assume la figura di *promotore* del *referendum*, dando notizia della sua intenzione alla Cancelleria di una qualsivoglia Corte d'appello, ove la sua dichiarazione è verbalizzata (articolo 1);

b) che le firme dei richiedenti possano essere raccolte soltanto su fogli uniformi, su cui sia stato stampato o stampigliato il preciso contenuto della richiesta, con l'esatta indicazione della legge da abrogarsi, preventivamente timbrati con timbro a data e vidimati dal Cancelliere di una qualsivoglia Corte d'appello (articolo 1-2);

c) che le firme debbano essere autenticate da notaio, o da cancelliere, o da segretario comunale, e debbano portare la indicazione del Comune nelle cui liste elettorali il richiedente è iscritto (articolo 3);

d) che i fogli di firme ed i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei firmatari debbano essere depositati nella Cancelleria della Corte d'Appello, territorialmente competente, entro un termine massimo di quattro mesi dalla redazione del verbale di cui al n. 1 (articolo 4).

In relazione a quest'ultimo punto la Commissione ha ritenuto che, tanto più ove si consideri la possibilità di una preparazione del *referendum* nell'opinione pubblica, attraverso una campagna di stampa, ancora prima della richiesta formale dello stesso da parte del promotore, il termine di quattro mesi sia più che sufficiente per la raccolta del numero prescritto di firme, quando si tratti di una istanza effettivamente sentita. Consentire una

più lunga diluizione nel tempo del periodo di raccolta significherebbe soltanto protrarre un possibile stato di artificiosa tensione su un problema evidentemente non sentito dalla maggioranza della popolazione.

* * *

Per quanto relativo alle operazioni di controllo sulle firme, la Commissione ha procurato di contemperare l'esigenza della serietà del controllo con quella della celerità, in modo da evitare che le operazioni medesime dovessero ritardare più del necessario la data di effettuazione di un *referendum* regolarmente richiesto.

Dell'iniziativa del promotore del *referendum* il Presidente della Corte alla quale l'iniziativa è stata comunicata deve dare immediata notizia ai Presidenti delle altre Corti di appello, presso le quali gli interessati possono far timbrare e vidimare i fogli di richiesta (articolo 2). Man mano che i fogli firmati vengono depositati le Cancellerie delle singole Corti d'appello ne informano telegraficamente la Corte d'appello di Roma, indicando il numero dei richiedenti dichiarati da chi effettua il deposito: l'apposito « ufficio centrale per il *referendum* », che presso quella Corte si costituisce, registra le comunicazioni che riceve e procede alla somma dei dati registrati, finchè si verifica una di queste due ipotesi:

a) si raggiunge il numero dei 500.000 richiedenti;

b) decorrono i quattro mesi di cui sopra senza che tale numero sia raggiunto.

Sia nell'uno, sia nell'altro caso, l'Ufficio centrale emette ordinanza, che nel primo caso dà l'avvio alla seguente fase della procedura di controllo, di cui si dirà, nel secondo caso fa perdere efficacia alle richieste già depositate, coll'ulteriore effetto di impedire per un anno la riproposizione della iniziativa fallita (articolo 5).

Nell'ipotesi di cui *sub-a*), entro i tre giorni dall'ordinanza dell'Ufficio centrale in ogni Corte d'appello, presso la quale siano state presentate richieste di *referendum*, si costituisce un « Ufficio circoscrizionale per il *referendum* », che dà immediatamente inizio alle operazioni di verifica ed al computo delle firme, per cui è prescritto un termine di trenta giorni (articolo 8). Dei risultati della verifica essa informa ogni 10 giorni l'Ufficio centrale (articolo 7), che ordina la sospensione delle operazioni di raccolta non appena gli risulti accertata la regolarità del prescritto numero di firme (articolo 9).

Nel quadro di questo schema di massima, il progetto disciplina una possibile situazione particolare, e cioè quella che si verificherebbe quando, essendo riconosciuta l'irregolarità di un considerevole numero di firme di richiesta, le firme regolari dovessero scendere al di sotto del minimo prescritto. Ad evitare che così dovesse perdere efficacia una iniziativa sorretta in realtà da notevole consenso popolare, è previsto (articolo 8, capoverso) che la raccolta delle firme ed il deposito dei fogli possa continuare pur dopo l'ordinanza dell'Ufficio centrale che dà inizio alle operazioni di controllo, purché non oltre i termini stabiliti dall'articolo 4. Anche a questi fogli si estendono, ove occorra, le operazioni di verifica, all'uopo prorogandosi corrispondentemente il termine prescritto (articolo 8). S'intende che, ove neppure per questa via il numero minimo venisse raggiunto, si addiverrebbe alla relativa declaratoria, con gli effetti già noti.

* * *

Si conclude la disciplina delle modalità della richiesta di *referendum* coll'articolo 10, che prevede l'ipotesi dell'iniziativa proveniente dai Consigli regionali. La Commissione ha qui ritenuto sufficiente, per l'adozione della delibera da parte dei Consigli regionali che vogliano associarsi a quello da cui parte l'iniziativa, un termine minore di quello stabilito per la raccolta delle firme, ed ha fissato il termine stesso in tre mesi.

In seno alla Commissione vi sono stati contrasti, a questo riguardo, in merito al *quorum* da richiedere per le deliberazioni del Consiglio regionale. Mentre alcuni membri della Commissione si sono dichiarati propensi a ritenere sufficiente la maggioranza dei presenti, è prevalsa la tesi della necessità del voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. È sembrato, infatti, che questa sia una garanzia indispensabile della serietà della richiesta, tenuto conto della sua portata politica, della complessità del meccanismo messo in moto e dell'onere di spese che l'effettuazione di un *referendum* comporta. D'altronde la norma proposta si pone in armonia con la legge organica sull'ordinamento regionale, che lo stesso requisito di validità delle deliberazioni del Consiglio esige, con identica formula, per materie di importanza indubbiamente minore.

* * *

Si innesta nella disciplina delle modalità di richiesta del *referendum* un problema costituzionale assai delicato, sul quale la Commissione ha ritenuto necessario portare il suo esame.

Come è noto, il *referendum* abrogativo è escluso per alcune determinate categorie di leggi, tassativamente indicate nel secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione. Ora è ovvio che possono sorgere dubbi e contestazioni in merito all'appartenenza o meno ad una di queste categorie della legge, di cui si richiede l'abrogazione: si pensi, ad esempio, ai facili motivi di incertezza circa il carattere tributario o meno di una legge, si pensi alle diverse opinioni già prospettate in sede politica circa l'estensione da dare alla categoria delle leggi di approvazione dei trattati. Possono poi prospettarsi anche altre ipotesi: ad esempio, quella della richiesta di abrogazione di una legge già abrogata. o di una legge inesistente. Per tutti questi casi sembra fuori di ogni possibile dubbio la necessità di un sistema di controllo, attraverso il quale sia sbarrata la strada all'effettuazione di *referendum* inammissibili, quante volte ne venga presentata richiesta.

Nell'esame di questo problema sono venuti all'attenzione della Commissione quattro distinti quesiti:

a) quale sia il momento più opportuno in cui far intervenire tale controllo;

b) quale sia l'organo competente ad effettuarlo;

c) se il controllo debba essere esercitato in ogni caso, o soltanto quando ne sia fatta richiesta;

d) quali debbano essere le modalità del controllo.

Circa il punto *a*), la Commissione ha ritenuto conveniente che il controllo fosse introdotto nel corso della procedura, al fine di evitare che anche per una richiesta di *referendum*, che dovesse poi essere dichiarata inammissibile, avessero a svolgersi inutilmente sino in fondo le lunghe e costose operazioni di controllo delle firme.

Circa il punto *b*), la Commissione ha scartato la tesi, da qualcuno affacciata, di devolvere al Parlamento il còmpito dell'accertamento dell'ammissibilità o meno della richiesta: tale tesi non è sembrata accettabile, dato che avrebbe snaturato l'istituto del *referendum*, che in tanto ha una ragione di essere, in quanto tenda a sanare un ipotetico conflitto tra popolo e Parlamento, conflitto di cui ovviamente quest'ultimo non può giudicare, perché sarebbe giudice in causa propria. Essa si è invece trovata unanime nel ritenere che l'organo naturalmente destinato all'esercizio di questa funzione di controllo sia la Corte Costituzionale, come suprema tutrice del rispetto della Costituzione, che è in gioco pur quando si tratta di vedere se un *referendum* sia o meno ammissibile a norma della stessa.

Senonché, una volta orientata in tal senso, la Commissione ha dovuto proporsi il problema se la funzione di controllo di cui si è detto potesse o meno ritenersi compresa tra quelle che alla Corte Costituzionale sono demandate dall'articolo 134 della Costituzione.

È stata prospettata a questo proposito la possibilità di configurare il caso in parola come un caso di quei « conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato », di cui parla al suo terzo comma l'articolo citato: tale tesi non è sembrata peraltro meritevole di consenso, non ritenendosi possibile considerare il popolo come uno dei poteri dello Stato, quando esso è invece il detentore della sovranità statuale, che si manifesta ugualmente nell'esercizio di tutti i poteri. La Commissione è pertanto giunta a ritenere che col suo indirizzo si venisse ad attribuire alla Corte Costituzionale una competenza, che la Costituzione non le assegna, e che di conseguenza per introdurla fosse necessaria una legge di carattere costituzionale.

Circa il punto *c*), la Commissione, dopo approfondito esame, ha ritenuto preferibile il sistema dell'automaticità del controllo, da esercitarsi in ogni caso di richiesta di *referendum*, al sistema del ricorso facoltativo da parte del Governo, quale era prospettato dal progetto di legge governativo. Essa si è orientata in questo senso non soltanto per evitare di far ricadere sul Governo una responsabilità politica, che potrebbe essere fonte di pericolosi conflitti tra Governo e Corte Costituzionale, a tutto danno dell'armonicità della vita costituzionale del Paese, ma anche e soprattutto in considerazione della possibilità che, in determinate circostanze, il Governo abbia un interesse politico a non intervenire contro un'incostituzionale richiesta di *referendum*, che pertanto per effetto dell'inerzia governativa verrebbe ad avere corso, contro il divieto della Costituzione. Si pensi, ad esempio, ad un Governo che, non volendo assumere la responsabilità di denunciare un determinato trattato internazionale, provochi e non impugni una richiesta di *referendum* tendente ad abrogare la legge di approvazione del trattato stesso; oppure ad un Governo celatamente filo-mo-

narchico che non si opponga ad una richiesta di *referendum* tendente a modificare direttamente il sistema istituzionale previsto dalla Costituzione. In considerazione di ciò, è parso opportuno che il controllo della Corte Costituzionale fosse esercitato nei confronti di ogni richiesta di *referendum*, indipendentemente da ogni ricorso da parte del Governo o di altri.

Circa il punto *d*), infine, si è discusso se la Corte Costituzionale dovesse pronunciarsi sulla questione dell'ammissibilità in camera di consiglio oppure con giudizio in contraddittorio. Prendendo per base il testo elaborato dalla Commissione speciale per la Corte Costituzionale per il relativo disegno di legge n. 469, è stato infine stabilito che la Corte possa decidere in camera di consiglio sia quando non si costituisca alcuna parte, sia quando la richiesta di *referendum* sia manifestamente ammissibile: è stato, infatti, rilevato che in quest'ultimo caso si versa in ipotesi sostanzialmente uguale a quella prevista dall'articolo 26 del testo della Commissione del citato disegno di legge n. 469, in relazione alle impugnative di incostituzionalità di norme giuridiche, che si rivelino manifestamente infondate.

Qualche punto di dissenso si è rivelato in seno alla Commissione per quanto relativo all'identificazione delle parti nel contraddittorio davanti alla Corte Costituzionale. Mentre da parte di qualche membro della Commissione era stata profilata la possibilità di un intervento nel giudizio di qualunque cittadino, o quanto meno dei Consigli regionali, è prevalsa la tesi opposta di circoscrivere il giudizio, ammettendo quali soggetti naturali del contraddittorio esclusivamente i promotori del *referendum* (elettori o Consigli regionali) ed il Governo. A questo indirizzo la Commissione si è indotta non soltanto per ovvia esigenza di armonizzare questo tipo di giudizio con gli altri regolati dalla legge organica per la Corte Costituzionale, ma anche e soprattutto per la considerazione dei gravissimi inconvenienti pratici cui addurrebbe senza dubbio l'allargamento del contraddittorio con quanti volessero intervenirvi sia per suffragare, sia per contrastare il buon diritto dei promotori del *referendum*.

Al complesso dei criteri così esposti corrisponde la formula che la Commissione propone coll'articolo 11 del progetto, nel quale i normali termini del giudizio davanti alla Corte Costituzionale sono opportunamente abbreviati, al fine di giungere colla massima sollecitudine ad una decisione da parte della Corte stessa, decisione che, ove sia di inammissibilità della richiesta, implica evidentemente abbandono delle operazioni di verifica delle firme. Per quanto poi concerne la questione dell'attribuzione di competenza alla Corte Costituzionale, la Commissione si è trovata unanime nel decidere di presentare un apposito emendamento aggiuntivo al disegno di legge costituzionale n. 1292, di iniziativa degli onorevoli Leone Giovanni, Tesauro ed altri, destinato appunto ad integrare le norme della Costituzione relative alla Corte Costituzionale; tale emendamento aggiuntivo verrà proposto nel seguente testo: « Spetta alla Corte Costituzionale giudicare se le richieste di *referendum* abrogativo presentate a norma dell'articolo 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso. Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del *referendum* popolare ».

La Commissione reputa che la soluzione da essa proposta sia idonea a risolvere in maniera soddisfacente il grave problema costituzionale su cui ha ritenuto dover portare il suo esame.

* * *

Si conclude la fase preliminare della procedura di *referendum* coll'indizione dello stesso, cui è dedicato l'articolo 12 del progetto.

In relazione a questo punto, la Commissione ha dovuto affrontare un problema politico particolarmente delicato, quello cioè della data di effettuazione dei *referendum* regolarmente richiesti. Si tratta qui di conciliare due contrapposte esigenze, la cui antitesi è nettissima; da un lato, l'opportunità di non ritardare eccessivamente una consultazione popolare legalmente richiesta e costituzionalmente garantita; dall'altro, la necessità di evitare una troppo frequente convocazione di comizi elettorali, che sarebbe addirittura perniciosa, non soltanto per il grave dispendio di denaro pubblico che implicherebbe (si pensi alle spese degli stampati, delle schede, dei seggi elettorali, ecc.), ma anche per l'inevitabile discredito che ne deriverebbe alle stesse istituzioni democratiche, ove i cittadini fossero troppo spesso chiamati alle urne, e di conseguenza finissero per disertarle in gran numero, come inevitabilmente accadrebbe. E se al primo inconveniente in qualche modo potrebbe porsi riparo, almeno parziale (sia istituendo la tessera elettorale con più tagliandi, valida per più votazioni, sia eventualmente anche accollando ai richiedenti del *referendum* l'onere di una parte

delle spese), nessun rimedio ci sarebbe da opporre al secondo pericolo: convocare i comizi e vederli deserti per l'indifferenza della massa elettorale significherebbe non solo far cadere nel ridicolo la proposta di *referendum*, come da qualcuno si afferma, ma anche generare un preciso senso di sfiducia nelle forme democratiche, diseducando quindi i cittadini, che hanno invece tanto bisogno di essere politicamente educati.

Intorno a questa questione, un notevole dissenso di previsione si è verificato in seno alla Commissione. Sostennero gli uni che sia del tutto inutile porre limiti di tempo o di numero alle iniziative di *referendum*, dato che può farsi affidamento sul limite logico e automatico nascente dalla natura delle cose, per cui solo rarissimamente e solo di fronte a questioni di eccezionale importanza si farebbe verosimilmente luogo ad iniziative del genere. Obbiettarono gli altri che, al contrario, specie nell'acceso clima di lotta politica in cui viviamo, le richieste di *referendum* può prevedersi abbiano ad essere assai numerose, appoggiandosi a volte all'uno, a volte all'altro partito politico, a volte anche ad organizzazioni non politiche, per la difesa di particolari interessi di categoria: di qui la necessità di non fare affidamento esclusivo sull'autolimitazione delle iniziative, ma di stabilire una certa limitazione *ab extrinseco*, che rispetti bensì quel diritto, che la Costituzione garantisce al cittadino, ma impedisca che l'esercizio del diritto stesso si trasformi in un'insidia, cosciente o incosciente, alle istituzioni democratiche. Su questo secondo indirizzo si è orientata la maggioranza della Commissione, che è pertanto passata allo studio della forma di limitazione da adottare.

Le ipotesi astrattamente formulabili al riguardo potrebbero essere tre:

1°) imposizione ai promotori del *referendum* di gravi oneri che vengano a scoraggiare le loro iniziative (ad esempio, accollo a loro carico di tutte le spese del *referendum*, quanto meno ove questo dia esito negativo, mostrando così ingiustificata la richiesta);

2°) prefissione di un intervallo minimo di tempo (ad esempio sei mesi) tra una consultazione elettorale per un certo *referendum* e la successiva, in modo che sia garantito comunque che l'elettore non possa essere chiamato a votare più di due volte all'anno:

3°) predeterminazione legislativa di uno o due giorni fissi nell'anno in cui concentrare l'effettuazione di tutti i *referendum* che nel frattempo siano stati legalmente richiesti.

È evidente che queste tre limitazioni implicano tutte, quale più quale meno, degli inconvenienti non lievi: in particolare, una certa gretta odiosità fiscale la prima, un pericolo di ritardare eccessivamente la manifestazione della libera volontà popolare le altre due. Inoltre, concentrare l'effettuazione di più *referendum* in uno stesso giorno determina, come è ovvio, gravi pericoli di insincerità dell'esito delle votazioni, per le confusioni che ne nascerebbero in molti elettori ignoranti o poco preparati ove dovessero rispondere a più domande, tanto più se loro proposte su una stessa scheda; d'altro lato, svolgere un *referendum* per volta, con un intervallo obbligato prima dell'effettuazione del successivo, può consentire al partito di maggioranza, che voglia ritardare l'effettuazione di un *referendum* non gradito chiesto dalla minoranza, di raggiungere il suo intento battendo sul tempo l'opposizione e presentando esso un certo numero di richieste di *referendum* su argomenti di scarso rilievo politico, in modo da bloccare così, per un lungo periodo, il corso di ogni altra iniziativa.

Scartata la prima soluzione, ritenuta antidemocratica, e scartata pure la terza, proposta dal progetto governativo, che è parsa troppo ritardatrice degli effetti della richiesta di *referendum*, la Commissione ha ritenuto di accogliere invece la seconda soluzione, nel senso che, pur dovendosi fissare di regola la data di effettuazione del *referendum* tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla data del decreto di indizione, la data stessa debba essere ritardata qualora non siano ancora trascorsi sei mesi dall'ultima consultazione elettorale, sia per le elezioni politiche, sia per altro *referendum*. È previsto il cumulo della votazione di due *referendum* nello stesso giorno; ove le richieste pendenti siano più, le ultime vengono ritardate ad altro giorno di voto, ad un semestre di distanza.

* * *

La Sezione II del progetto è dedicata allo svolgimento del *referendum*. Essa ricalca essenzialmente il testo governativo, che è stato peraltro in più punti modificato.

L'articolo 13 disciplina confezione e distribuzione del certificato elettorale. La Commissione ha ritenuto di poter esprimere in questa occasione il voto che si addivenga al più presto all'istituzione della tessera elettorale, che, se era opportuna già prima che si prevedesse la possibilità di queste nuove

consultazioni popolari, viene a rivelarsi addirittura necessaria ed urgente, ora che tali nuove consultazioni diventano imminenti.

L'articolo 14 regola la costituzione dell'ufficio elettorale sezionale, composto di un presidente, quattro scrutatori ed un segretario. Da parte di alcuni membri della Commissione è stata sostenuta la proposta, contenuta nel testo dell'onorevole De Martino, di scegliere almeno due degli scrutatori « tra le correnti politiche favorevoli all'abrogazione »: la proposta stessa è stata però respinta dalla maggioranza della Commissione, sia per la difficoltà di identificare *a priori* quali siano le « correnti politiche favorevoli all'abrogazione », sia per la pratica impossibilità in cui spesso ci si potrebbe trovare in molti comuni di avere persone idonee all'ufficio in possesso di quel requisito.

L'articolo 15 descrive il modello di scheda da adottare. Distaccandosi dal progetto governativo, che consentiva votazione su una unica scheda per varie richieste di *referendum* contemporaneamente svolgentisi, il testo della Commissione propone che, ove si svolgano nello stesso giorno due *referendum*, agli elettori siano distribuite due schede distinte, di carta di colore diverso: l'elettore le riceverebbe in due tempi successivi, sicché dovrebbe recarsi due volte in cabina, come fece per le ultime elezioni politiche. Si conta con ciò di ottenere minore confusione da parte dei votanti, a tutto vantaggio della sincerità dei risultati del *referendum*. Altra divergenza dal testo governativo, in questo stesso articolo, si ha nell'ultimo suo comma, ove si dice che nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali della scheda, il voto non è valido, mentre secondo il progetto governativo questo voto veniva valutato come voto contrario all'abrogazione: i voti di questo tipo vanno computati ai fini del calcolo del numero complessivo dei votanti per la validità del *referendum*, non costituiscono invece né voti favorevoli, né voti contrari.

L'articolo 16, relativo alle operazioni da svolgersi dal Tribunale per il computo dei voti, è rimasto nel testo identico del progetto ministeriale. Sostanzialmente uguali sono pure rimasti gli articoli 17 e 18, relativi ai poteri della Corte di Cassazione, anche ai fini di reclamo: unica innovazione degna di nota nel primo di essi è la prefissione alla Corte di un termine massimo di 15 giorni per l'espletamento delle operazioni di sua competenza. È chiaro che anche questa norma tende ad accelerare la procedura, evitando deprecabili ritardi.

Gli articoli 19 e 20 disciplinano gli effetti del risultato positivo del *referendum*. In proposito si sono palesate in seno alla Commissione punti di vista contrastanti, affermandosi dagli uni e negandosi dagli altri la necessità e anche l'opportunità della emissione di un decreto del Presidente della Repubblica, che dichiari l'avvenuta abrogazione della norma. È prevalsa la tesi affermativa, accolta già dal progetto governativo, sembrando che questo intervento possa considerarsi analogo a quello che nella normale procedura legislativa il Capo dello Stato compie nell'esercizio della sua potestà di promulgazione. S'intende che anche qui, come là, l'emanazione del decreto presidenziale rientra nella categoria giuridica degli *atti dovuti*, ed il Presidente della Repubblica non può sottrarsi all'emanarlo.

In questo stadio finale della procedura affiora un ulteriore delicato punto di frizione. È chiaro che un'abrogazione pura e semplice può determinare una lacuna dell'ordinamento giuridico, che potrebbe anche essere pericolosa, e che comunque essa fa sorgere più o meno numerosi problemi di diritto transitorio, tanto più quando, come è possibile, la norma abrogata sia da lungo tempo in vigore, sicché non sia pensabile un'automatica reviviscenza dell'ordinamento giuridico preesistente, che essa aveva sostituito. Di qui, sembra, l'opportunità di una congrua *vacatio*, tra il *referendum* e l'effettiva abrogazione, in modo che il Parlamento possa colmare l'eventuale lacuna e comunque emettere le disposizioni transitorie idonee ad attuare senza scosse quella modificazione dell'ordinamento giuridico, che il popolo ha voluto.

La Commissione ha affrontato a fondo il problema, e, dopo ampia discussione, ha ritenuto a maggioranza di non stabilire alcun termine fisso di *vacatio legis*, ma di lasciare al potere discrezionale del Presidente della Repubblica ritardare eventualmente l'entrata in vigore della legge di abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione. Non sembra che alcun serio ostacolo di carattere costituzionale possa opporsi a questa proposta: tanto meno sembra che un ostacolo possa essere dato dall'articolo 73 della Costituzione, come qualche membro della Commissione ha mostrato di ritenere. Per volontà della Costituzione, la determinazione delle modalità di effettuazione del *referendum* sono rimesse alla legge ordinaria, e nulla impedisce che quest'ultima attribuisca in questo settore al Presidente della Repubblica poteri che già non gli sono dati in modo espresso dalla Costituzione, ma che

implicitamente rientrano, per la materia cui si riferiscono, tra quelli che istituzionalmente gli spettano. Non è necessario rilevare che di questa sua facoltà di ritardare gli effetti dell'abrogazione il Presidente della Repubblica si avvarrà soltanto quando l'abrogazione immediata determinerebbe lacune pregiudizievoli: si pensi, ad esempio, all'ipotesi di norma penale abrogata per via di *referendum*, basato sull'eccessività della pena da essa comminata; l'immediata abrogazione avrebbe per effetto di escludere addirittura l'incriminabilità di quel fatto, il che non sarebbe per nulla conforme alla stessa volontà degli elettori, che ebbero di mira la sostituzione della pena comminata con altra più mite, non l'eliminazione di quel reato.

L'articolo 21 regola gli effetti del *referendum* ad esito negativo. Il progetto governativo prevedeva che quella richiesta di *referendum* non potesse riproporsi finchè non fossero state fatte le elezioni per una almeno delle Camere. La Commissione ha ritenuto di dover integrare tale comminatoria, fissando, comunque (in aggiunta all'altro limite, che permane), un termine minimo di due anni prima della riproposizione dell'istanza. Anche questa è parsa una cautela opportuna per garantire la serietà delle richieste di *referendum*.

L'articolo 22, ricalcando il testo governativo, rinvia al testo unico della legge per la Camera dei deputati, in quanto applicabile, per le parti non regolate della materia. È invece nuovo, rispetto al testo governativo, l'articolo 23, in cui è disciplinato un aspetto del problema, tanto delicato e complesso, dei rapporti tra *referendum* e normale esercizio della potestà legislativa da parte del Parlamento: vi si prevede infatti l'ipotesi che, nelle more della raccolta o della verifica delle firme, o nel periodo compreso tra l'indizione e l'effettuazione del *referendum*, il Parlamento abroghi le norme, di cui è chiesta l'abrogazione. In tale caso evidentemente cessa la ragione stessa del *referendum*, che deve pertanto essere sospeso, avendo i suoi promotori già ottenuto per altra via lo scopo che si prefiggevano.

Non si è ravvisato possibile, invece, disciplinare altri aspetti ancora più delicati dei rapporti di interferenza tra *referendum* e potere legislativo; si pensi, ad esempio, al problema della portata del vincolo che per il Parlamento nasce dalla volontà popolare manifestatasi col *referendum*: può esso emettere successivamente leggi che contrastino con tale volontà e ripristinino la legge abrogata? La Commissione ha ritenuto che tale problema, ed altri analoghi, non siano suscettibili di una rigida disciplina giuridica, e che la loro soluzione vada lasciata a norme di correttezza costituzionale, che si verranno poco a poco formando nella nuova prassi parlamentare.

* * *

Il secondo capo della legge è dedicato al *referendum* per l'approvazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali (articolo 24-32).

La Commissione a questo riguardo ha seguito da vicino il testo governativo, dal quale si è distaccata solo di quel tanto che era necessario per uniformare la procedura relativa a questa materia a quella da essa proposta per il *referendum* abrogativo. Non sembra il caso di illustrare le singole norme, che hanno nella Relazione ministeriale appropriato commento: va invece rilevato come con questo progetto vada intrecciato il disegno di legge relativo alla promulgazione delle leggi (n. 22-*B*), che da due anni e mezzo ormai attende l'approvazione del Parlamento. Quanto in quella sede verrà deciso circa la formula di promulgazione dovrà ovviamente essere riprodotto in questa sede.

Da notare che, data l'importanza di una legge di revisione costituzionale, ed il carattere che assume il *referendum* di fronte alla stessa, ponendosi come ostacolo all'attuazione di una riforma costituzionale, di cui può essere magari sentita l'urgente necessità, per l'indizione di un tale *referendum* il Presidente della Repubblica è autorizzato a non osservare il termine di intervallo minimo di sei mesi dalla precedente consultazione elettorale, di cui poco sopra si è detto.

Parimenti uniformantesi allo schema governativo è il capo III, dedicato all'iniziativa del popolo nella formazione delle leggi (articolo 33 e 34). Unica differenza sostanziale è che, per le ragioni già addotte in relazione al *referendum* abrogativo, è stato limitato a quattro mesi il termine di validità dei fogli timbrati e vidimati ai fini della raccolta delle firme.

Anche per il capo IV (« Disposizioni finali »: articoli 35 e 36) il testo della Commissione non si distacca da quello governativo. Varii accenni che furono fatti nella discussione alla possibilità di accollare ai promotori dei *referendum* almeno una parte delle spese, quanto meno nei casi di *referendum* fallito, non si sono tradotti in specifiche proposte di emendamento al disegno di legge.

* * *

Onorevoli Colleghi! Nel presentare al vostro esame l'allegata proposta di legge, la Commissione si rende conto della grande importanza della materia, tanto più data la novità che essa rappresenta nell'ordinamento giuridico italiano, e delle difficoltà dei problemi affrontati e risolti colla stessa. Essa si rende conto altresì di non avere potuto mettere a fuoco tutte le questioni suscettibili di essere prospettate, e di non avere risolto tutti i dubbi che potranno sorgere, in un prossimo domani, nell'applicazione di questi istituti di democrazia diretta.

Nonostante queste lacune, che verosimilmente potranno essere colmate soltanto dopo qualche anno di esperienze del funzionamento di questi istituti, la Commissione reputa che il testo che si onora sottoporre al vostro esame sia idoneo a realizzare quello che deve ritenersi il risultato essenziale: fare del *referendum* un efficiente strumento di genuina manifestazione della volontà popolare, per un'utile partecipazione del popolo al lavoro legislativo, impedendo che esso possa essere invece sfruttato come uno strumento di agitazione politica, o, peggio, come mezzo di sabotaggio delle stesse istituzioni democratiche e parlamentari.

Gli istituti di democrazia diretta presuppongono un alto livello di educazione politica dei cittadini, e tale educazione, ove vi sia, valgono ottimamente a sviluppare e potenziare. Che tutti gli elettori del nostro Paese abbiano in pieno una siffatta preparazione e maturità, è oggi lecito dubitare, e questo rappresenta indubbiamente un punto oscuro sulla via della concreta applicazione di quegli istituti. Sia consentito formulare il voto che alla prova dei fatti i dubbi si rivelino infondati, e che *referendum* ed iniziativa popolare siano compresi e sentiti dai cittadini come i mezzi più idonei attraverso i quali venire a contatto coi problemi essenziali alla vita della collettività e giungere ad essere essi stessi artefici dei propri destini.

Con questo auspicio, noi vi chiediamo di concedere il vostro suffragio all'allegato disegno di legge.

LUCIFREDI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

CAPO I.

REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI VALORE DI LEGGE

SEZIONE I.

Richieste di referendum.

ART. 1.

Gli elettori che intendono far indire il *referendum* a termini dell'articolo 75 della Costituzione, debbono depositare presso la cancelleria della Corte d'appello, nella cui circoscrizione si trova il comune nelle liste elettorali del quale essi sono inscritti, la relativa richiesta con le proprie firme autenticate nei modi di cui al terzo comma dell'articolo seguente. Il deposito può essere effettuato da uno di essi, il quale deve dichiarare al cancelliere il numero delle firme contenute nella richiesta. Il cancelliere rilascia ricevuta.

ART. 2.

La richiesta di *referendum* deve indicare la legge o l'altro atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi, di cui si chiede l'abrogazione. Tale indicazione deve essere ripetuta, eventualmente anche a stampa, all'inizio di ogni foglio contenente firme di richiedenti. I fogli debbono essere di unico formato, delle dimensioni eguali a quelle della carta bollata.

Le firme debbono indicare il nome, cognome e paternità del sottoscrittore ed essere completate con la menzione del comune nelle cui liste elettorali egli dichiara di essere iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della Pretura. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio o del cancelliere è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 12 comma quarto del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presi-

PROPOSTA DI LEGGE
DE MARTINO FRANCESCO ED ALTRI

—

ART. 1.

Il referendum popolare per deliberare l'abolizione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il *referendum* deve essere indetto entro quindici giorni dalla data entro cui la richiesta è stata proposta, secondo le modalità della presente legge, e gli elettori devono essere convocati entro quarantacinque giorni dalla data del decreto.

Il decreto del Presidente della Repubblica entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno seguente a quello della sua promulgazione.

I sindaci dei comuni della Repubblica dànno notizia al pubblico del decreto con il quale è stato indetto il *referendum* per mezzo di appositi manifesti.

ART. 2.

La deliberazione con la quale il Consiglio regionale domanda l'abrogazione di una legge è presa a maggioranza assoluta dei membri presenti e votanti.

Il Presidente del Consiglio regionale cura l'immediato deposito di due copie del verbale dell'assemblea presso la cancelleria della Corte di appello, nella cui giurisdizione si trova il capoluogo della regione. Una delle copie viene trasmessa, per mezzo di speciale corriere, dal Presidente della Corte di appello alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I termini entro i quali deve essere indetto il *referendum* decorrono dal giorno in cui è stato depositato presso la Corte d'appello competente per territorio il verbale dell'ultimo Consiglio regionale, la cui richiesta è necessaria secondo l'articolo 75 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

CAPO I.

REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI VALORE DI LEGGE

SEZIONE I.

Richieste di referendum.

ART. 1.

L'elettore che intende farsi promotore del *referendum* abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione, deve darne notizia alla Cancelleria di una Corte d'appello, presentandosi alla stessa e indicando con precisione la legge o l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi di cui chiede l'abrogazione.

Il Cancelliere ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al promotore.

All'atto di tale comunicazione il promotore presenta al Cancelliere i fogli sui quali si propone di raccogliere le firme dei richiedenti il *referendum*.

I fogli debbono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e debbono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la precisa dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte nel primo comma.

Il Cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte d'appello e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

ART. 2.

Entro il giorno successivo a quello della redazione del verbale di cui all'articolo 1, il Presidente della Corte d'appello comunica telegraficamente ai Presidenti delle altre Corti d'appello l'avvenuta iniziativa di richiesta di *referendum*.

Presso ogni Cancelleria di Corte d'appello possono essere presentati i fogli di richiesta del *referendum* per la timbratura e la firma del Cancelliere.

ART. 3.

La richiesta di *referendum* viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo 1. Gli elettori che intendono

dente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26.

Alle richieste di *referendum* debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

Le firme dei sottoscrittori perdono efficacia se, all'atto del deposito del foglio in cui sono contenute, siano trascorsi tre mesi dalla data di autenticazione delle firme stesse.

ART. 3.

I Presidenti delle Corti d'appello, presso le quali siano state depositate richieste di *referendum*, debbono darne immediata comunicazione al Presidente della Corte d'appello di Roma, con l'indicazione della data del deposito e del numero complessivo dei richiedenti, risultante dalle dichiarazioni di coloro che hanno proceduto al deposito.

Il Presidente della Corte d'appello di Roma designa una delle sezioni della Corte medesima, che assume le funzioni di « Ufficio centrale per il *referendum* popolare », per la unifica-

ART. 3.

La richiesta del *referendum* da parte di cinquecentomila cittadini si fa depositando presso la cancelleria della Corte d'appello, nella cui giurisdizione risiedono i richiedenti, gli elenchi contenenti le firme.

Qualsiasi cittadino, che sia tra i firmatari, può procedere al deposito. Il cancelliere della Corte rilascia ricevuta.

Il presidente della Corte nomina immediatamente tre magistrati, uno dei quali con funzioni di presidente, i quali costituiscono l'ufficio per il *referendum* presso la Corte d'appello.

ART. 4.

Entro una settimana dalla presentazione degli elenchi l'ufficio procede al computo delle firme. Esso verifica se i firmatari abbiano i requisiti prescritti dalla legge ed esclude le firme di coloro che risultassero privi di tali requisiti. Verifica altresì se sono state osservate le modalità di cui all'articolo seguente.

Al termine delle operazioni l'ufficio dà atto della presentazione della richiesta del *referendum* e del numero dei richiedenti le cui firme siano state validamente apposte, e redige apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno rimane depositato presso la cancelleria della Corte e l'altro è immediatamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per mezzo di corriere speciale.

I termini entro i quali deve essere indetto il *referendum* a norma dell'articolo 1, decorrono dalla data in cui un ufficio per il *referendum* presso una Corte d'appello abbia accertato la validità di un numero di firme, che da sole o sommate con altre già accertate da altre Corti d'appello, integri quello richiesto dall'articolo 75 della Costituzione.

ART. 5.

La firma degli elettori che richiedono il *referendum* deve contenere nome, cognome e paternità del sottoscrittore e deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura. Nell'autenticazione deve essere indicato il comune, nelle cui liste elettorali il richiedente dichiari di essere iscritto.

L'autenticazione può essere anche collettiva, purché menzioni i nomi dei singoli elettori.

Per le prestazioni del notaio o del cancelliere è dovuto lo stesso onorario stabilito dalla legge elettorale politica.

presentare la richiesta debbono apporre la loro firma su fogli timbrati dalla Cancelleria della Corte d'appello nella circoscrizione della quale si trovano i comuni nelle cui liste elettorali sonó iscritti.

Le firme debbono indicare il nome, cognome e paternità del sottoscrittore ed essere completate con la menzione del comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o dal segretario comunale. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio e del cancelliere o del segretario comunale è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 12, comma quarto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26.

Alle richieste di *referendum* debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

ART. 4.

Il deposito deve avvenire entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all'articolo 1, e può essere effettuato da uno dei richiedenti, il quale deve dichiarare al cancelliere il numero delle firme contenute nella richiesta.

Il cancelliere rilascia ricevuta.

ART. 5.

I Presidenti delle Corti d'appello, presso le quali siano state depositate richieste di *referendum*, debbono darne immediata comunicazione telegrafica al Presidente della Corte d'appello di Roma, con l'indicazione della data del deposito e del numero complessivo dei richiedenti, risultante dalle dichiarazioni di coloro che hanno proceduto al deposito.

Il Presidente della Corte d'appello di Roma, entro il giorno successivo alla ricezione della prima comunicazione, designa una delle Sezioni della Corte medesima che as-

zione dei dati delle diverse Corti d'appello relativi alle richieste di *referendum* e alle successive operazioni di verifica e di computo.

L'Ufficio centrale provvede immediatamente alla determinazione del numero complessivo delle richieste di *referendum*, risulsultanti dalle comunicazioni delle diverse Corti. Non appena raggiunto il numero di cinquecentomila elettori richiedenti, ne dà atto con propria ordinanza che viene immediatamente comunicata ai Presidenti delle Corti di cui al primo comma.

Ai fini del raggiungimento di detto numero, l'Ufficio tiene conto soltanto delle richieste che risultino depositate presso le varie Corti d'appello non oltre il termine di tre mesi dalla costituzione dell'Ufficio stesso.

Qualora, dopo la pronuncia dell'ordinanza pervengano da altre Corti d'appello comunicazioni relative a richieste di *referendum* per il medesimo oggetto, l'Ufficio darà comunicazione dell'ordinanza già pronunciata ai Presidenti di tali Corti, sempre che la data di deposito delle richieste stesse non sia posteriore al termine di cui al comma precedente.

Nel caso che entro termine suddetto non risulti raggiunto il numero di cinquecen tomila richiedenti, l'Ufficio dà atto di tale mancato raggiungimento e della conseguente inammissibilità del *referendum* con propria ordinanza, che viene pubblicata mediante affissione nell'albo della Corte d'appello di Roma. Le richieste depositate perdono efficacia.

ART. 4.

I Presidenti delle singole Corti d'appello, entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ordinanza, di cui ai commi terzo e quinto dell'articolo precedente, designano una delle Sezioni delle Corti medesime, che assume le funzioni di « Sezione speciale circoscrizionale per il *referendum* popolare », per il compimento delle operazioni di cui agli articoli che seguono.

Per le richieste di *referendum* che siano depositate presso la Corte di appello di Roma, le funzioni di « Sezione speciale per il *referendum* popolare » sono assunte dallo stesso « Ufficio centrale » di cui al precedente articolo.

ART. 5.

La Sezione procede immediatamente alla verifica ed al computo delle firme. Delle operazioni è redatto verbale in duplice esemplare.

Sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta e nelle relative sottoscrizioni, delle

Agli elenchi delle firme devono essere allegati i certificati dei sindaci dei comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, attestanti che essi sono iscritti nelle liste elettorali del comune. I certificati possono essere anche collettivi.

ART. 6.

I fogli nei quali le firme sono apposte devono contenere al loro inizio chiaramente la dichiarazione della richiesta del *referendum*, con l'indicazione precisa della legge o della parte di legge o dell'atto avente forza di legge, di cui si chiede l'abrogazione.

Tale dichiarazione può essere anche stampata.

ART. 7.

Entro il ventesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto che indice il *referendum* e convoca gli elettori, devono essere preparati i certificati elettorali. Questi recheranno due tagliandi numerati. Il Presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto, staccherà il primo di essi, mentre l'altro potrà essere utilizzato per un eventuale *referendum* successivo, purché abbia luogo entro l'anno.

I certificati sono distribuiti entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 18 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

ART. 8.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico e del medesimo colore; sono formate a cura del Ministero dell'interno e contengono ai due lati le parole « abrogazione della legge », con gli estremi della stessa, ovvero « non abrogazione della legge ». Sul lato sinistro delle due scritte vi sono due quadrati.

ART. 9.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, quattro scrutatori e da un segretario.

ART. 10.

Le sezioni sono in numero di una ogni duemila abitanti o frazione di duemila.

sume le funzioni di « Ufficio centrale per il *referendum* popolare ».

L'Ufficio centrale provvede immediatamente alla determinazione del numero complessivo delle richieste di *referendum*, risultanti dalle comunicazioni delle diverse Corti. Non appena raggiunto il numero di cinquecentomila elettori richiedenti, ne dà atto con propria ordinanza, che viene immediatamente comunicata ai Presidenti delle Corti d'appello di cui al primo comma.

Qualora dopo tale ordinanza pervengano da altre Corti d'appello comunicazioni relative a richieste di *referendum* per il medesimo oggetto, l'Ufficio darà comunicazione dell'ordinanza stessa ai Presidenti di tali Corti.

Qualora entro il termine previsto dall'articolo 4 non risultino depositate cinquecentomila firme di elettori, l'ufficio dà atto di tale mancato raggiungimento con propria ordinanza, che viene affissa nell'albo della Corte d'appello di Roma e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le richieste depositate perdono efficacia.

La procedura di richiesta di quel *referendum* non può essere rinnovata, se non sia decorso almeno un anno dalla data del verbale di cui all'articolo 1.

ART. 6.

I Presidenti delle singole Corti d'appello, entro tre giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente, designano una delle Sezioni delle Corti medesime, che assume le funzioni di « Sezione speciale circoscrizionale per il *referendum* popolare », per il compimento delle operazioni di cui agli articoli che seguono.

Per le richieste di *referendum*, che siano depositate presso la Corte di appello di Roma, le funzioni di « Sezione speciale per il *referendum* popolare » sono assunte dallo stesso « ufficio centrale » di cui al precedente articolo.

ART. 7.

La Sezione procede immediatamente alla verifica e al computo delle firme. Delle operazioni è redatto verbale in duplice esemplare.

Sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta e nelle relative sottoscrizioni, delle

dichiarazioni di autenticazione e dei certificati elettorali allegati, la Sezione controlla se i richiedenti abbiano i requisiti prescritti dalla legge ed esclude dal computo delle firme quelli che ne risultino privi: verifica se siano state osservate le prescrizioni di cui all'articolo 2, escludendo dal computo le firme o i fogli, relativamente ai quali si constatino inosservanze od altre irregolarità, o che abbiano perduto efficacia a termini dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Ultimata la verifica, la Sezione indica nel verbale il numero complessivo delle firme di cui è stata constatata la regolarità.

Uno degli esemplari del verbale viene trasmesso immediatamente all'Ufficio centrale presso la Corte d'appello di Roma; l'altro rimane depositato presso la cancelleria della Corte cui appartiene la Sezione.

ART. 6.

Le operazioni di verifica e di computo debbono essere ultimate entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione della Sezione.

Qualora vengano depositate presso le Corti d'appello ulteriori richieste per il medesimo *referendum* dopo che già è stata effettuata, per le precedenti, la comunicazione al Presidente della Corte d'appello di Roma ai sensi del primo comma dell'articolo 3, i presidenti delle Corti stesse devono effettuare una comunicazione aggiuntiva contenente le indicazioni previste nel comma anzidetto, sempre che il deposito di tali ulteriori richieste risulti avvenuto entro il termine previsto dall'articolo 3 comma quarto.

La Sezione, se già costituita, procede senz'altro, a termini dell'articolo 5, alle operazioni di verifica e di computo relative alle richieste per le quali ha effettuato la comunicazione di cui al comma precedente; e qualora non sia possibile il compimento delle medesime unitamente a quelle relative alle richieste precedenti entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, procede separatamente, redigendo distinto verbale, e le operazioni devono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di deposito della richiesta.

Gli esemplari di detto verbale, con la relativa indicazione del numero delle firme di cui è stata constatata la regolarità, devono essere rispettivamente trasmessi e depositati a termini dell'ultimo comma dell'articolo 5.

ART. 11.

La nomina degli scrutatori sarà fatta secondo le norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. In ogni caso due degli scrutatori dovranno essere scelti tra le correnti politiche favorevoli all'abrogazione. Contro la deliberazione di nomina degli scrutatori è ammesso reclamo, nei tre giorni dalla data di essa, all'ufficio per il *referendum* della Corte di appello, che provvede con decreto definitivo.

ART. 12.

L'elettore esprime il suo voto favorevole all'abrogazione, apponendo un segno sul quadratino a sinistra della scritta « abrogazione », quello contrario apponendo un segno sull'altro quadrato a sinistra della scritta « non abrogazione ».

ART. 13.

Subito dopo l'espletamento delle operazioni l'ufficio per il *referendum* presso la Corte di appello dà atto dei risultati in verbale da redigersi in duplice esemplare, dei quali uno è depositato presso la cancelleria dell'ufficio medesimo e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Corte di cassazione. Al verbale sono allegati i verbali delle sezioni del collegio assieme ai documenti annessi.

ART. 14.

La Corte di cassazione, in pubblica adunanza, presieduta dal primo presidente e costituita da due presidenti di sezione e quattro consiglieri, con l'intervento del procuratore generale, appena pervenuti i verbali di cui al precedente articolo da tutti gli uffici per il *referendum* presso le Corti di appello, procede alla somma dei voti favorevoli all'abrogazione della legge e di quelli contrari ed accertata la partecipazione alla votazione della maggioranza degli elettori proclama i risultati del *referendum*.

Il cancelliere capo della Corte di cassazione esercita le funzioni di segretario dell'adunanza. Egli redige verbale delle operazioni in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa, l'altro è trasmesso alla Camera dei deputati, il terzo al Senato ed il quarto al Ministro di grazia e giustizia.

Questi, non appena ricevuto il verbale, dispone la pubblicazione dei risultati del *referendum* nella *Gazzetta Ufficiale*.

dichiarazioni di autenticazione e dei certificati elettorali allegati, la Sezione verifica se i richiedenti siano elettori e se siano state osservate le prescrizioni di cui all'articolo 3, escludendo dal computo le firme o i fogli irregolari, o che siano stati depositati oltre il termine previsto dall'articolo 4.

I risultati della verifica vengono riepilogati dalla Sezione ogni dieci giorni in un verbale riassuntivo, in cui si indica il numero complessivo delle firme di cui è stata constatata la regolarità. Ultimata la verifica, viene redatto un verbale finale.

Uno degli esemplari del verbale viene trasmesso immediatamente all'Ufficio centrale presso la Corte d'appello di Roma; l'altro rimane depositato presso la Cancelleria della Corte cui appartiene la Sezione.

ART. 8.

Le operazioni di verifica e di computo debbono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di costituzione della Sezione. Esse si estendono anche ai fogli di firme depositati dopo la costituzione delle Sezioni, purché entro il termine previsto dall'articolo 4.

Qualora questo termine scada dopo il ventesimo giorno successivo alla costituzione della Sezione, il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogato di tanti giorni, quanti intercorrono tra il suddetto ventesimo giorno e la scadenza.

ART. 7.

L'Ufficio centrale, sulla base dei verbali che gli pervengono dalle Sezioni circoscrizionali, procede alla determinazione del numero complessivo delle sottoscrizioni dichiarate regolari.

Quando è raggiunto il numero di cinquecentomila richiedenti, l'Ufficio ne dà atto con ordinanza e sospende le operazioni di computo. L'ordinanza è immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a tutti i Presidenti delle Corti d'appello della Repubblica, che sospendono le operazioni di verifica e di computo che siano eventualmente ancora in corso.

Se non risulta raggiunto il minimo suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento e della conseguente inammissibilità del *referendum*, con propria ordinanza, che viene pubblicata mediante affissione nell'albo della Corte di appello di Roma. Le richieste depositate perdono efficacia.

ART. 8.

La richiesta di *referendum* popolare da parte dei Consigli regionali, a termini dell'articolo 75 della Costituzione, deve essere deliberata con la maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio regionale provvede all'immediato invio di due copie del verbale del Consiglio alla cancelleria della Corte d'appello di Roma.

Il Presidente della Corte d'appello costituisce, a termini del precedente articolo 3, comma secondo, l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare, il quale verifica se sia raggiunto il numero minimo di cinque Consigli regionali richiedenti e se le relative deliberazioni siano state prese con la prescritta maggioranza. In caso positivo ne dà atto con ordinanza che viene immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di cinque richieste, prescritto per l'ammissibilità del *referendum*, l'Ufficio tiene conto di tutte le richieste pervenute entro tre mesi dalla sua costituzione. Nel caso, che entro tale termine non risulti raggiunto il numero suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento e della conseguente inammissibilità del *referendum*, con propria ordinanza, che viene pubblicata mediante affissione nell'albo della Corte d'appello di Roma. Le relative richieste perdono efficacia.

ART. 15.

Le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del *referendum* possono essere presentati alla cancelleria delle Corti di appello presso le quali sono gli uffici per il *referendum*, ovvero della Corte di cassazione entro tre giorni dalla data dello scrutinio. Le cancellerie delle Corti invieranno, per mezzo di corriere speciale, tutti i reclami e le proteste ricevute alla Corte di cassazione, la quale giudica entro quindici giorni dalla data della votazione.

ART. 16.

Qualora i risultati del *referendum* siano favorevoli all'abrogazione della legge, questa si considera come non emanata.

ART. 17.

Le norme della presente legge si applicano anche al *referendum* di approvazione delle leggi costituzionali, di cui al comma secondo dell'articolo 138 della Costituzione. In tal caso le schede portano la scritta « approvazione » o « non approvazione ».

ART. 18.

Per le materie non previste della presente legge e le sanzioni, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.

ART. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 9.

L'Ufficio centrale, sulla base dei verbali che gli pervengono dalle Sezioni circoscrizionali, procede alla determinazione del numero complessivo delle firme dichiarate regolari.

Quando è raggiunto il numero di cinquecentomila richiedenti, l'Ufficio ne dà atto con ordinanza e sospende le operazioni di computo. L'ordinanza è immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a tutti i Presidenti delle Corti d'appello della Repubblica, che sospendono le operazioni di verifica e di computo che siano eventualmente ancora in corso.

Se non risulta raggiunto il minimo suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento con propria ordinanza, con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 5.

ART. 10.

La richiesta di *referendum* popolare da parte dei Consigli regionali, a termini dell'articolo 75 della Costituzione, deve essere deliberata con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Il Presidente del Consiglio regionale provvede all'immediato invio di due copie del verbale del Consiglio alla cancelleria della Corte di appello di Roma.

Il Presidente della Corte di appello costituisce, a termini del precedente articolo 5, comma secondo, l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare, il quale verifica se sia raggiunto il numero minimo di cinque Consigli regionali richiedenti e se le relative deliberazioni siano state adottate con la prescritta maggioranza. In caso positivo ne dà atto con ordinanza, che viene immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di cinque richieste, l'Ufficio tiene conto di tutte le richieste pervenute entro tre mesi dalla sua costituzione. Nel caso che entro tale termine non risulti raggiunto il numero suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento, con propria ordinanza, che viene affissa nell'albo della Corte d'appello di Roma e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le relative richieste perdono efficacia. La procedura di richiesta del *referendum* non può essere rinnovata, se non sia decorso al-

ART. 9.

Entro trenta giorni dall'arrivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che attesta la regolarità della richiesta di *referendum* a termini degli articoli 7, comma secondo, oppure 8, comma terzo, il Governo può adire, con ricorso, la Corte Costituzionale, perché si pronunzi sulla conformità alla Costituzione della richiesta stessa.

Della presentazione del ricorso viene dato immediato annunzio nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli elettori che abbiano proceduto al deposito delle richieste di *referendum* nelle cancellerie delle Corti d'appello a termini dell'articolo 1, e i Consigli regionali che abbiano avanzato la richiesta a termini dell'articolo 8, commi primo e secondo, possono prendere visione del ricorso presentato dal Governo nella cancelleria della Corte Costituzionale, e possono depositare nella cancelleria medesima le loro deduzioni entro il termine di trenta giorni dall'annunzio nella *Gazzetta Ufficiale*.

Trascorso questo termine la Corte Costituzionale decide, senza indugio, in camera di consiglio.

Copia della decisione è trasmessa immediatamente alla Presidenza del Consiglio.

ART. 10.

Il *referendum* popolare per l'abrogazione delle leggi si svolge nei mesi di ottobre o novembre, in giorno da determinarsi nel decreto che lo indice. Se entro l'anno si debba procedere alla elezione di una delle Camere, il *referendum* non può svolgersi prima che siano decorsi sei mesi dalla data nella quale si sono svolte le elezioni della Camera stessa.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando vi siano ordinanze che dichiarino la regolarità della richiesta a termini degli articoli 7, comma secondo, o 8, comma terzo, ovvero quando, nel caso di ricorso previsto dall'ar-

meno un anno dalla costituzione dell'Ufficio, di cui al terzo comma del presente articolo.

ART. 11.

L'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 5 o al terzo comma dell'articolo 10 deve essere immediatamente comunicata al Presidente della Corte costituzionale, ai fini del giudizio sull'ammissibilità della richiesta di *referendum*.

Entro dieci giorni dalla data di tale ordinanza il promotore del *referendum* o i Consigli regionali richiedenti ed il Governo possono presentare le loro deduzioni, depositandole nella Cancelleria della Corte.

Trascorso tale termine, il Presidente della Corte nomina un giudice per l'istruzione e la relazione e convoca la Corte entro i successivi dieci giorni.

Qualora non si costituisca alcuna parte, o in caso di manifesta ammissibilità del *referendum*, la Corte può decidere in camera di consiglio.

La sentenza deve essere depositata in Cancelleria nel termine di cinque giorni dalla decisione. Essa è immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Ufficio centrale.

Qualora la sentenza dichiari inammissibile la richiesta di *referendum*, l'Ufficio centrale ne dà atto con sua ordinanza, che viene affissa all'albo della Corte di appello di Roma e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*. Le operazioni di verifica e computo vengono abbandonate e le richieste depositate perdono efficacia. La richiesta di *referendum* non può essere ripresentata.

ART. 12.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui al secondo comma dell'articolo 9. Nel caso di cui all'articolo 10, il termine decorre dalla emanazione della decisione della Corte costituzionale prevista dall'articolo 11.

La data di effettuazione del *referendum* deve essere fissata in un giorno compreso tra il cinquantesimo ed il settantesimo successivo alla data del decreto di indizione. Non potrà però effettuarsi un *referendum* se non siano decorsi almeno sei mesi dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere, o dalla data di effettuazione di un altro *referendum*.

ticolo precedente, la Corte abbia deciso nel senso della conformità alla Costituzione della richiesta stessa.

Qualora siano stati richiesti più *referendum* per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. In questo caso, il decreto deve indicare distintamente le varie leggi, assegnando un numero progressivo a ciascuna di esse.

Il decreto che indice il *referendum* deve essere emesso non prima di settanta né oltre cinquanta giorni anteriori alla data fissata per il *referendum*: esso è immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

I sindaci della Repubblica danno notizia del decreto agli elettori per mezzo di apposito manifesto.

Sezione II.

Svolgimento del referendum.

Art. 11.

Entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il *referendum*, a cura del sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello di pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la provincia, il comune, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato del Presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Art. 12.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, quattro scrutatori e un segretario.

Art. 13.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle *A* e *C* allegate alla presente legge. Nella faccia interna si presentano divise verticalmente in tre sezioni, delle quali la centrale contiene l'indicazione degli estremi e del titolo della legge di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra è scritta,

Qualora siano stati richiesti due *referendum* per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine l'indizione del *referendum* può essere ritardata fino a quindici giorni oltre il termine previsto dal primo comma, se per altro *referendum* sia stata emessa l'ordinanza prevista dal terzo comma dell'articolo 5 o dal terzo comma dell'articolo 10.

Non potendo svolgersi più di due *referendum* in una medesima convocazione di elettori, gli altri *referendum* eventualmente richiesti per l'abrogazione di altre leggi saranno rinviati alle successive convocazioni, stabilendosi un ordine di precedenza corrispondente alla data delle ordinanze di cui al terzo comma dell'articolo 5 e al terzo comma dell'articolo 10.

SEZIONE II.

Svolgimento del referendum.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, quattro scrutatori e un segretario, nominati secondo le norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati.

ART. 15.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge. Nella faccia interna si presentano divise verticalmente in tre sezioni, delle quali la centrale contiene l'indicazione degli estremi e del titolo della legge di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra è scritta, in co-

in colore, la parola « abrogazione », e in quella a destra sono scritte, in nero, le parole « non abrogazione ».

Nel caso che il *referendum* debba svolgersi per più leggi a termini del terzo comma dell'articolo 10, le schede hanno le caratteristiche essenziali di cui al modello riprodotto nelle tabelle allegate *B* e *C*. Esse si presentano divise orizzontalmente in tante parti quante sono le leggi sottoposte a *referendum*; ciascuna di tali parti contiene la suddivisione verticale in sezioni e le indicazioni di cui al precedente comma. Su ambedue le sezioni laterali è inoltre indicato, con lo stesso colore us to per le parole in esse inserite, il numero progressivo assegnato a ciascuna legge dal decreto che indice il *referendum*. L'ordine nel quale le leggi vengono collocate nelle diverse parti della scheda è dato dal numero progressivo medesimo.

L'elettore esprime il voto favorevole all'abrogazione, apponendo, per ciascuna legge, un segno nella sezione posta a sinistra della scheda; quello contrario, apponendo un segno nella sezione posta a destra.

Nel caso che, per alcuna delle leggi ovvero per tutte, non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto si considera contrario all'abrogazione della legge o delle leggi, relativamente alle quali sia constatata tale mancata apposizione di segni.

ART. 14.

Le funzioni attribuite dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati all'Ufficio centrale circoscrizionale sono esercitate dal Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, per i comuni compresi in quest'ultima.

Il Tribunale procede, con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal Presidente, entro venti giorni dal decreto che indice il *referendum*. Sono nominati eventualmente anche magistrati supplenti per sostituire i predetti in caso di impedimento.

Sulla base dei verbali di scrutinio, che gli vengono trasmessi dagli uffici elettorali, il Tribunale dà atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella provincia, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei conseguenti risultati del *referendum* nella provincia stessa.

Delle operazioni e della conseguente determinazione di risultato è redatto apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno

lore, la parola « abrogazione », e in quella a destra sono scritte, in nero, le parole « non abrogazione ».

Nel caso che il *referendum* debba svolgersi per due leggi, a termini del terzo comma dell'articolo 12, all'elettore vengono consegnate due schede di colore diverso, ciascuna per una delle leggi sottoposte a *referendum*. L'elettore entra due volte in cabina, e la seconda scheda gli viene consegnata per la votazione solamente quando egli ha riconsegnato sigillata la prima.

L'elettore esprime il voto favorevole alla abrogazione apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra.

Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto non è valido.

ART. 16.

Identico.

resta depositato presso il Tribunale medesimo, e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Corte di cassazione, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici elettorali e i documenti annessi.

ART. 15.

La Corte di cassazione, in pubblica adunanza, presieduta dal Primo Presidente e costituita da due presidenti di sezione e quattro consiglieri, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici per il *referendum*, procede, con intervento del Procuratore Generale, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione, dei voti favorevoli e dei voti contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Cassazione, che redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa, e gli altri sono trasmessi rispettivamente alle due Camere e al Ministro di grazia e giustizia.

ART. 16.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di *referendum* presentati, entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui all'articolo 14, ai tribunali indicati nell'articolo medesimo, o alla Corte di Cassazione, decide quest'ultima, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima dell'accertamento ivi previsto, al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

ART. 17.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole alla abrogazione, dopo la trasmissione al Ministro di grazia e giustizia del verbale delle operazioni di cui all'articolo 15, il Presidente della Repubblica con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'altro atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto del *referendum*.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* e inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti nella Repubblica italiana.

ART. 17.

La Corte di cassazione, in pubblica adunanza, presieduta dal primo presidente e costituita da due presidenti di sezione e quattro consiglieri, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici per il *referendum*, e comunque non oltre i 15 giorni dall'effettuazione di esso, procede, con intervento del procuratore generale, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Cassazione, che redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa, e gli altri sono trasmessi rispettivamente alle due Camere e al Ministro di grazia e giustizia.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Identico.

ART. 18.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 19.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione, del medesimo è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o altro atto avente forza di legge, o singola disposizione, prima che siano fatte le elezioni per una delle due Camere.

ART. 20.

Per ciò che non è regolato dai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico per la elezione della Camera dei Deputati.

CAPO II

REFERENDUM PER L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E DELLE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI

ART. 21.

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti, nella comunicazione al Governo dell'approvazione della legge, debbono indicare se questa

ART. 20.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Presidente della Repubblica può peraltro nel decreto stesso ritardare l'entrata in vigore della legge di abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione.

ART. 21.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione, di tale risultato è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o singole disposizioni, prima che siano fatte le elezioni per una delle due Camere e in ogni caso non prima di due anni.

ART. 22.

Identico.

ART. 23.

Le operazioni di *referendum* sono sospese se, in qualunque momento compreso tra la redazione del verbale di cui all'articolo 1 e la data di effettuazione del *referendum*, la legge, l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi, cui il *referendum* si riferisce, vengono abrogati.

La sospensione è disposta con ordinanza dell'Ufficio centrale, da comunicarsi a sensi dell'articolo 9, se l'abrogazione intervenga prima dell'indizione del *referendum*. È disposta con ordinanza della Corte di Cassazione, nella composizione di cui all'articolo 17, se l'abrogazione intervenga successivamente.

CAPO II.

REFERENDUM PER L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E DELLE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI

ART. 24.

Identico.

sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo o con quella prevista dal comma terzo dell'articolo 138 della Costituzione.

ART. 22.

Nel caso che l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo dell'articolo 138 della Costituzione, il Governo deve provvedere all'immediata pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* con il titolo « Testo di legge costituzionale approvato dalle Camere a maggioranza assoluta in seconda votazione », completato dalla indicazione del contenuto della legge stessa e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda a *referendum* popolare.

Tale pubblicazione viene effettuata al solo fine di dare notizia dell'avvenuta approvazione d'una legge assoggettabile a *referendum*. La legge deve perciò essere inserita nella *Gazzetta Ufficiale* distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

ART. 23.

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista nell'articolo precedente non sia stata avanzata domanda di *referendum*, o la domanda sia stata avanzata da un numero di richiedenti inferiore al minimo previsto dall'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge, e si procede alle normali formalità di « visto » e pubblicazione previste per le altre leggi.

La promulgazione è espressa, in tal caso, dalla seguente formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« Le due Camere del Parlamento, con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

« Non essendo stata proposta domanda di *referendum* popolare;

«Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale ».

(*Testo della legge*)

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserta nella Rac-

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

Identico.

colta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

ART. 24.

Quando vi sia domanda di *referendum* da parte degli elettori e dei Consiglii regionali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste nel capo precedente per le richieste di *referendum* di abrogazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge.

All'inizio di ogni foglio contenente firme di richiedenti deve essere ripetuta, eventualmente anche a stampa, l'indicazione della legge costituzionale che si vuole sottoporre a *referendum* e della *Gazzetta* nella quale è avvenuta la pubblicazione prevista dall'articolo 22.

Le richieste di elettori o di Consigli regionali nel numero occorrente per raggiungere il minimo previsto dall'articolo 138 comma secondo della Costituzione, debbono essere presentate alle Corti d'appello a norma rispettivamente degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 8. Non si tiene conto delle richieste pervenute oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 22.

L'ordinanza con cui l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento, entro il termine suddetto, del numero minimo di richieste, in sede di computo preventivo ai sensi dell'articolo 3 ultimo comma o in sede di determinazione finale dei risultati ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, o dell'articolo 8, ultimo comma, è immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e si applica il precedente articolo 23.

ART. 25.

La domanda di *referendum* da parte di un quinto dei membri della Camera viene trasmessa dal Presidente della Camera stessa direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 26.

Il *referendum* popolare è indetto con decreto del Presidente della Repubblica dopo l'invio alla Presidenza del Consiglio della domanda di cui all'articolo precedente o della ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* popolare costituito presso la Corte d'appello di Roma, attestante la regolarità della richiesta di *referendum* da parte degli elettori o dei Consigli regionali.

ART. 27.

Quando vi sia domanda di *referendum* da parte degli elettori o dei Consigli regionali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste nel capo precedente per le richieste di *referendum* di abrogazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge.

All'inizio di ogni foglio contenente firme di richiedenti deve essere ripetuta a stampa o con stampigliatura l'indicazione della legge costituzionale che si vuole sottoporre a *referendum* e della data e del numero della *Gazzetta Ufficiale* nel quale è avvenuta la pubblicazione prevista dall'articolo 25.

Le richieste di elettori o di Consigli regionali nel numero occorrente per raggiungere il minimo previsto dall'articolo 138, comma secondo della Costituzione, debbono essere presentate alle Corti di appello a norma rispettivamente degli articoli 1 e 4 e dell'articolo 10. Non si tiene conto delle richieste pervenute oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 25.

L'ordinanza con cui l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento, entro il termine suddetto, del numero minimo di richieste, in sede di computo preventivo ai sensi del quinto comma dell'articolo 5 o in sede di determinazione finale dei risultati ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, o dell'articolo 10, ultimo comma, è immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e si applica il precedente articolo 26.

ART. 28.

Identico.

ART. 29.

Il *referendum* popolare è indetto con decreto del Presidente della Repubblica dopo l'invio alla Presidenza del Consiglio della domanda di cui all'articolo precedente o della ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* popolare costituito presso la Corte di appello di Roma, attestante, ai sensi degli articoli 9 e 10, la regolarità della richiesta di *referendum* da parte degli elettori o dei Consigli

Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, fatta eccezione per ciò che riguarda la data di svolgimento del *referendum*, il quale può avvenire anche in data diversa da quella indicata nel primo comma dell'articolo stesso. Può tuttavia il *referendum* di cui al presente capo essere abbinato, per lo svolgimento, ad un *referendum* per abrogazione di leggi. In tal caso la relativa scheda sarà distinta e di colore diverso da quella riguardante il *referendum* che contemporaneamente si svolge.

ART. 27.

Le disposizioni previste nella sezione seconda del precedente capo per lo svolgimento del *referendum* di abrogazione delle leggi e la proclamazione dei risultati si applicano anche al *referendum* previsto dal presente capo.

Le schede di votazione sono conformi a quelle descritte dall'articolo 13, con la differenza che nella sezione sinistra sono scritte le parole « non approvazione » e nella sezione destra la parola « approvazione ». Il testo della legge da approvare è identificato con la indicazione del suo titolo e della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è avvenuta la pubblicazione di cui all'articolo 22.

Le caratteristiche essenziali delle schede stesse sono conformi al modello riprodotto nelle tabelle *D*, *E*, *F*, allegate alla presente legge.

L'elettore esprime il voto favorevole all'approvazione della legge apponendo un segno nella sezione posta a destra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a sinistra.

Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto si considera favorevole all'approvazione della legge o delle leggi, relativamente alle quali si constati la mancata apposizione di segni.

ART. 28.

Se il risultato del *referendum*, proclamato dalla Corte di cassazione, sia nel senso dell'approvazione della legge, il Governo promuove immediatamente la promulgazione della medesima da parte del Presidente della Repubblica.

La promulgazione è espressa con la seguente formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« Le due Camere del Parlamento hanno approvato e il Corpo elettorale, con il *referendum* del (*data*), ha confermato;

regionali. Per questa ordinanza non si applica il disposto dell'articolo 11.

L'indizione del *referendum* è effettuata a termini dell'articolo 12. È in facoltà del Presidente della Repubblica derogare alle prescrizioni ivi contenute circa l'intervallo minimo da precedenti consultazioni elettorali

ART. 30.

Le disposizioni previste nella sezione seconda del precedente capo per lo svolgimento del *referendum* di abrogazione delle leggi e la proclamazione dei risultati si applicano anche al *referendum* previsto dal presente capo.

Le schede di votazione sono conformi a quelle descritte dall'articolo 15, con la differenza che nella sezione sinistra sono scritte le parole « non approvazione » e nella sezione destra le parole « approvazione ». Il testo della legge da approvare è identificato con la indicazione del suo titolo e della *Gazzetta Ufficiale*, nella quale è avvenuta la pubblicazione di cui all'articolo 25.

Le caratteristiche essenziali delle schede stesse sono conformi al modello riprodotto nelle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

L'elettore esprime il voto favorevole alla approvazione della legge apponendo un segno nella sezione posta a destra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a sinistra.

Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto si considera favorevole all'approvazione della legge.

ART. 31.

Identico.

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*).

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

ART. 29.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge, si dà notizia del risultato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e la legge si considera non approvata.

CAPO III.

INIZIATIVA DEL POPOLO NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

ART. 30.

La proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere del Parlamento.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Possono essere proponenti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati.

ART. 31.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e del precedente articolo 2.

ART. 32.

Identico.

CAPO III.

INIZIATIVA DEL POPOLO
NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

ART. 33.

Identico.

ART. 34.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni dell'articolo 3.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimate dal cancelliere di una Corte di appello a sensi dell'articolo 1. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre quattro mesi prima della presentazione della proposta.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32.

Le spese per lo svolgimento delle operazioni di cui ai capi I e II della presente legge, attinenti ai *referendum* popolari, sono a carico dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stanziare le somme all'uopo occorrenti.

ART. 33.

Le disposizioni penali contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 69, 70, 71 e 80 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, di cui alla presente legge, o voti o astensioni di voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei capi I e II della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 77 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*.

ART. 34.

La presente legge entra in vigore . . .

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35.

Identico.

ART. 36.

Identico.

Soppresso.

TABELLA *A*.
(del Ministero)

TABELLA *A*.
(della Commissione)

	Legge ..... **19**....., **n.**.....	
Abrogazione	.....	***Non abrogazione***
	.....	

N. B. - Nelle schede da distribuire ai votanti la parola «Abrogazione», posta a sinistra, deve essere stampata in colore rosso.

TABELLA *B*.

(del Ministero) (*Soppressa*)

1 *Abrogazione*	Legge ..... 19....., n.	**1** *Non abrogazione*
2 *Abrogazione*	Legge ..... 19....., n.	**2** *Non abrogazione*
3 *Abrogazione*	Legge ..... 19....., n.	**3** *Non abrogazione*
4 *Abrogazione*	Legge ..... 19....., n.	**4** *Non abrogazione*
5 *Abrogazione*	Legge ..... 19....., n.	**5** *Non abrogazione*

N. B. - Nelle schede da distribuire ai votanti la parola «Abrogazione» ed i relativi numeri, posti a sinistra, devono essere stampati in colore rosso.

TABELLA *C*.
(del Ministero)

TABELLA *B*.
(della Commissione)

Referendum popolare per l'abrogazione di leggi

(*data*)

Provincia di .....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

TIMBRO

TABELLA *D*.
(del Ministero)

TABELLA *C*
(della Commissione)

Non approvazione	**Legge costituzionale** .... **pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*** **del** ..... **19**....., **n.**.....	***Approvazione***

N. B. - Nelle schede da distribuire ai votanti le parole «Non approvazione», poste a sinistra, devono essere stampate in colore rosso.

TABELLA *E*.

(del Ministero) (***Soppressa***)

1 ***Non approvazione***	Legge costituzionale .... pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del ..... 19....., n.	**1** ***Approvazione***
2 ***Non approvazione***	Legge costituzionale .... pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del ..... 19....., n.	**2** ***Approvazione***
3 ***Non approvazione***	Legge costituzionale .... pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del ..... 19....., n.	**3** ***Approvazione***

N. B. - Nelle schede da distribuire ai votanti le parole «Non approvazione» ed i relativi numeri, posti a sinistra, devono essere stampati in colore rosso.

TABELLA *F*.
(del Ministero)

TABELLA *D*.
(della Commissione)

Referendum popolare su leggi costituzionali

(*data*)

Provincia di .....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

TIMBRO